N. 148/12 R.G.
N. 1061/13
N. 4995/13
REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Cosenza, dott. Domenico Suma, assistito dal sottoscritto cancelliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 148 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2012 vertente

TRA

[redacted] da Zumpano, c.f.n. [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] per procura a margine dell'atto introduttivo, domiciliata nella cancelleria civile dell'intestato Ufficio ex art. 82, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, ATTRICE;

E

[redacted] residente in Cosenza via Popilia 8^strada s.n.c., CONVENUTA CONTUMACE;

E

[redacted] ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Torino, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Cavallo del foro di Paola per procura notarile in atti, domiciliato elettivamente in cancelleria ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934 n.37, CONVENUTA.

Avente ad oggetto: risarcimento danni.

CONCLUSIONI dell'attrice in citazione: «*accertare che il sinistro occorso in data 07 marzo 2011 si è verificato per esclusiva responsabilità della convenuta sig.ra* [redacted] *e, per l'effetto, condannare la società* [redacted]

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA

[redacted] Assicurazioni S.p.A. al pagamento della somma di totale di € 1.140,00 [redacted] titolo di risarcimento danni materiali, in favore della sig.ra [redacted] oltre ad interessi maturati e maturandi dal dì dell'occorso e sino all'integrale soddisfo o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da contenersi comunque nella competenza per valore del Giudice di pace adito, con espressa rinuncia all'eccedenza. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 C.P.C. ».

CONCLUSIONI di [redacted] in comparsa di costituzione: «nel merito, rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali espresse in narrativa; ancora nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'on.le Giudice adito ritenga fondate le ragioni della domanda attorea e conseguentemente condanni la [redacted] Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni che eventualmente verranno provati, accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità della sig.ra [redacted] nella causazione del sinistro de quo limitando il risarcimento stesso in proporzione alle rispettive quote di responsabilità delle parti, nonché all'effettiva entità dei danni materiali occorsi all'autovettura in proprietà alla sig.ra [redacted] odierna attrice, in occasione di tale evento. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali 12,50».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] ha convenuto al giudizio di quest'Ufficio la [redacted] Assicurazioni S.p.A. e [redacted] per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate allegando che il 07 marzo 2011, alle ore 17.00 circa, in Cosenza località Vagliolise, [redacted] alla guida della sua autovettura

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA

[redacted] targata [redacted] in fase di sorpasso, avrebbe urtato l'autovettura [redacted] targata [redacted] dell'attrice, condotta da [redacted] nella medesima direzione di marcia mentre effettuava manovra di svolta a sinistra.

Assume l'attrice che la propria auto avrebbe riportato danni su tutta la fiancata sinistra per l'importo di € 1.140,00 e che la compagnia convenuta avrebbe rifiutato il risarcimento del danno.

[redacted] rimasta contumace mentre resiste alla domanda la [redacted] Assicurazioni S.p.A.

Per l'istruttoria sono stati prodotti i documenti indicati in atti ed è stata raccolta prova per testimoni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] assume che la propria auto avrebbe subito l'urto sulla propria fiancata sinistra mentre eseguiva manovra di svolta a sinistra sulla S.S.107 in località Vagliolise.

Detta strada, con diritto di precedenza, ha una doppia carreggiata con due corsie per ogni senso di marcia; ampio spartitraffico e regolamentazione del traffico con semafori.

Chi intende svoltare a sinistra e si trova sulla corsia di destra, deve preventivamente portarsi sulla corsia di sinistra e, successivamente, eseguire la manovra di svolta.

Chi si trova già sulla corsia di sinistra non è per ciò stesso in fase di sorpasso che invece esegue chi, trovandosi sulla corsia di destra dietro l'auto che intende sorpassare, si porti dapprima sulla corsia di sinistra per poi rientrare su quella di destra.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA

Detto ciò, si rileva che parte attrice non ha addebitato tale manovra alla [redacted] né in citazione né in prima udienza. Neppure il testimone di parte attrice, sentito all'udienza del 09 novembre 2012, l'ha indicata.

Consegue che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi interamente a [redacted] che, spostandosi dalla corsia di destra a quella di sinistra, ha omesso di cedere la precedenza alle auto già in marcia sulla corsia di sinistra intersecando così la traiettoria di marcia della [redacted] targata [redacted]

Questo giudice evidenzia inoltre che parte attrice non ha prodotto fotografia dei danni ai due veicoli coinvolti nel sinistro e che il preventivo prodotto, pur se asseverato da chi lo ha redatto, non dimostra il nesso causale tra il sinistro e i danni da riparare.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Cosenza così decide:

-rigetta la domanda perché infondata;

-condanna [redacted] a rifondere [redacted] S.p.A. di € 201 per fase di studio; € 101 per fase introduttiva; € 218 per fase istruttoria ed € 259 per fase decisoria, oltre a C.P.N.A. ed I.V.A. se dovuta.

Cosenza lì 10 giugno 2013.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA

Depositato in cancelleria, oggi 12.6.13

Il Cancelliere
Sandra Gallo